

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 9 maggio 2013 n. 83

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), il quale esclude l'applicazione ai professori ed ai ricercatori universitari dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 503, così precludendo a tale categoria di personale la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza, secondo i criteri nel medesimo art. 16 indicati. Tale esclusione, infatti, si rivela del tutto irragionevole e si risolve, quindi, in una violazione dell'art. 3 Cost. (1).